

## GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL  
WELFARE**  
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Prot. n° RA/0238642/17

Pescara, 15 settembre 2017

Ai Direttori Generali  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Responsabili Servizi IESP  
Ai Responsabili della Medicina di base

delle Asl della Regione Abruzzo

p.c. Alle Organizzazioni sindacali dei  
MMG e PLS

LORO SEDI


**Oggetto:** Indicazioni operative per la applicazione della L. 119/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", pubblicata sulla G.U. n. n. 182 del 05 agosto 2017.

Nel rammentare che - per quanto riguarda la documentazione ai fini della frequenza scolastica - il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, dispone all'articolo 1, comma 2 che "*L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministro della Sanità' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione*", alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute per le vie brevi in merito alle richieste di attività di controllo laboratoristico delle vaccinazioni effettuate o dell'immunità acquisita a seguito di infezione naturale, effettuate da diversi genitori ai Pediatri di Libera Scelta con la presente, si precisa quanto segue.

Detto esonero, possibile solo nei casi previsti dal citato articolo 1, comma 2 del DL 73/2017, è limitato alle malattie che conferiscono immunità permanente. In relazione alla documentazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, si rammenta che le notifiche di Malattie Infettive sono inserite on line attraverso il sistema informatizzato SIMIweb e che è competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione rilasciare eventuale attestazione di pregressa malattia naturale notificata laddove richiesta.

La recente circolare ministeriale N. 0025233 del 16/08/2017 sul tema specifico delle prestazioni di laboratorio, raccomanda alle Regioni di sensibilizzare i "*Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test, che sono, quindi, a carico dell'assistito.*"

Non è applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art. 1, comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.



## GIUNTA REGIONALE

449" che prevede l'erogazione a carico SSN delle "prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge"; in quanto le prestazioni richieste NON sono obbligatorie per legge.

Pertanto, nel precisare che il codice di esenzione "P03 - Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata" non è utilizzabile allo scopo, si specifica che le prescrizioni di indagini diagnostiche devono essere effettuate in regime SSN nel rispetto del Decreto ministeriale 9 dicembre 2015, che individua le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva per 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra cui le prestazioni di laboratorio. Il citato Decreto ministeriale 9 dicembre 2015 riporta in particolare:

- all'allegato 1 l'Elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al DM 22 luglio 1996 soggette a condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva;
- all'allegato 2 l'Elenco delle patologie diagnosticabili con le prestazioni di genetica medica; le patologie e le condizioni per le quali è appropriata l'esecuzione di prestazioni di citogenetica; le patologie e le condizioni oncematologiche per le quali è indicata l'indagine genetica e/o citogenetica e le patologie e le condizioni per cui è appropriata l'esecuzione di prestazioni di immunogenetica.

Si ribadisce inoltre quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 che recita testualmente che "...non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione...".

Al fine di dirimere dubbi tuttora esistenti in merito all'obbligo della vaccinazione antivaricella, si precisa infine che la vaccinazione per la varicella è obbligatoria per i nati nel 2017; poiché la vaccinazione va effettuata dopo il 12° mese di vita, l'obbligo vaccinale - e quindi della relativa certificazione - partirà nel 2018 per i nati dal 2017.

Si invitano codeste ASL - per il tramite delle UUOO aziendali competenti - a voler trasmettere la presente nota ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

**Il Dirigente del Servizio**

*Dott.ssa Stefania Melena*